

CAPITOLO 2

La programmazione e la progettazione degli appalti sotto soglia

SOMMARIO: 1. L'attività di programmazione. – 2. La programmazione degli investimenti delle stazioni appaltanti: 2.1 *Programmazione e progettazione degli acquisti*; 2.2 *Programmazione e progettazione dei servizi sociali*; 2.3 *Il procedimento di localizzazione: le modifiche apportate dal correttivo all'art. 38*; 2.4 *La portata dell'art. 38 nel sistema normativo*; 2.5 *Il dibattito pubblico*. – 3. I livelli di progettazione per gli appalti e le concessioni di lavori: 3.1 *I due livelli di progettazione*; 3.2 *I contenuti del progetto di fattibilità*; 3.3 *I contenuti del progetto esecutivo*; 3.4 *Il documento di indirizzo della progettazione e la verifica preventiva dell'interesse archeologico e semplificazione della progettazione*; 3.5 *Il DOCFAP, DIP e la progettazione*. – 4. Progettazione interna ed esterna: 4.1 *Il costo medio del lavoro*; 4.2 *L'equo compenso professionale*; 4.3 *Gli incentivi alle funzioni tecniche*; 4.4 *Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura*. – 5. Costo del lavoro e tabelle ministeriali: profili giurisprudenziali controversi: 5.1 *Il costo della manodopera e l'interpretazione del MIT*. – 6. La verifica preventiva dell'interesse archeologico. – 7. La verifica preventiva e la validazione del progetto. – 8. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. – 9. Gli incentivi alle funzioni tecniche. – 10. I concorsi di progettazione.

1. L'ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Le **Parti III e IV del Libro I** del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono dedicate rispettivamente alla **programmazione** delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi e alla **progettazione**.

La programmazione, in particolare, è l'organizzazione dell'attività di *e-procurement* dell'ente e rappresenta **un'attività preliminare indispensabile** per la realizzazione coordinata di ogni investimento pubblico.

La programmazione è essenzialmente un piano dettagliato degli approvvigionamenti redatto tenendo conto delle esigenze esistenti dell'ente e può riguardare sia lavori sia servizi e forniture. Durante la fase di programmazione, l'ente deve definire cosa vuole realizzare (gli obiettivi), come intende farlo (i mezzi), se è più opportuno raggiungere l'obiettivo attraverso un appalto o una concessione, e se il risultato sarà ottenuto con fondi propri o con finanziamenti da altri enti. Inoltre, l'ente deve indicare i tempi entro cui intende raggiungere l'obiettivo (1).

(1) S. FANTINI e H. SIMONETTI, *Le basi del diritto dei contratti pubblici*, Milano, 2024; M. SPASIANO, *Codificazione di principi e rilevanza del risultato*, in AA.VV., *Studi sui principi del codice dei contratti pubblici*, Napoli, 2023, pp. 30 e ss.

Una carente o assente programmazione dell'attività contrattuale è fonte di inefficienze, ritardi, illegittimo frazionamento degli appalti, abuso degli affidamenti diretti e comunque dei sistemi semplificati sotto soglia, violazione del principio di rotazione.

Si tratta, dunque, di un processo che, attraverso aggiustamenti progressivi, deve condurre l'amministrazione al raggiungimento di maggiori ed elevati livelli qualitativi e quantitativi nella cura dell'interesse pubblico cui è preposta.

In tema di contratti pubblici, la **programmazione è la prima delle quattro fasi dell'affidamento degli appalti**, insieme alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione.

Il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 introduce alcune modifiche alla disciplina attuale riguardante la programmazione degli appalti pubblici evidenziando come essa costituisca una **fase essenziale del c.d. "ciclo di vita"** di un **investimento pubblico** e mira a fornire una cornice normativa aggiornata e completa per la pianificazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, al fine di garantire maggiore trasparenza e efficienza nel settore (2).

La disciplina della programmazione dei lavori pubblici, servizi e forniture nel nuovo impianto normativo, in vigore dal 1° luglio 2023, è contenuta all'**art. 37** del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) che riporta sia i principi generali del programma degli acquisti di beni servizi sia la programmazione dei Lavori Pubblici. Inoltre, l'**allegato I.5** sostituisce il D.M. 6 gennaio 2018, n. 14 che contiene le disposizioni dettagliate e le schede da utilizzare.

Con il nuovo codice, una corretta programmazione degli investimenti diviene presupposto necessario per tutti gli affidamenti, ed è assunta a parametro di valutazione, unitamente alla capacità di affidamento di esecuzione e controllo, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Infatti dall'analisi della disciplina di settore, a livello comunitario e nazionale, emerge che il Legislatore seppure abbia, in passato, disciplinato la programmazione ha comunque dedicato sempre maggiore attenzione alla fase della selezione del contraente, predisponendo numerose norme di dettaglio, mentre poche norme disciplinavano la fase della programmazione; ciò verosimilmente sul presupposto che la corretta gestione della fase della selezione assicuri la scelta di un buon contraente e, di conseguenza, un esatto adempimento della prestazione dedotta in contratto.

Una disciplina organica sulla programmazione a valenza generale, che tende a razionalizzare l'*iter* procedimentale attraverso cui ha luogo la fase programmatica, è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con la **L. 11 febbraio 1994, n. 109** (art. 14) e il relativo regolamento di attuazione approvato con **D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554** (artt. 11, 12, 13 e 14).

Successivamente, il **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163** all'art. 128, che riprendeva l'art. 14, L. 11 febbraio 1994, n. 109, si è occupato in maniera ancor più dettagliata della fase della programmazione dei lavori pubblici.

(2) L. CARBONE, *La scommessa del "codice dei contratti pubblici" e il suo futuro*, Relazione introduttiva al Convegno dell'Istituto Jemolo "Il nuovo codice degli appalti - La scommessa di un cambio di paradigma: dal codice guardiano al codice volano?", Avvocatura dello Stato, 27 gennaio 2023.

Ai sensi della citata norma, l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolgeva sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predisponavano e approvavano, nel rispetto dei documenti programmatori, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Il programma triennale seguiva gli studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici avevano il dovere di predisporre (3).

Sino all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 505, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'obbligatorietà della programmazione era prevista solo per le procedure di affidamento dei contratti relativi ai lavori pubblici e non anche per le procedure di affidamento dei contratti per l'acquisto di beni e servizi, ove era solo facoltativa.

Il Legislatore, a fronte dell'obbligatorietà della programmazione triennale ed annuale per i lavori pubblici, aveva previsto, infatti, la semplice facoltà per le amministrazioni di predisporre un programma di acquisti.

L'art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevedeva, inoltre, che ciascuna amministrazione aggiudicatrice potesse approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo; in tal caso si applicavano, in quanto compatibili, le richiamate disposizioni di cui all'art. 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'art. 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del regolamento.

Il programma doveva essere predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi indistintamente sopra o sottosoglia definito dall'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.

Il programma individuava l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento.

Dalla disposizione in esame discendeva una diversa disciplina applicabile a servizi e forniture – per i quali era prevista una programmazione su base annuale e facoltativa – rispetto a quella prevista per i lavori – obbligatoria ed articolata in un doppio livello, annuale e trimestrale.

In materia, **la prima novità di rilievo è stata introdotta dall'art. 1, comma 505, della L. 28 dicembre 2015, n. 208**: *"al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento*

(3) Sul punto, F.M. CAIULI, *Programmazione*, in M. CORRADINI, S. STICCHI DAMIANI (a cura di), *I nuovi appalti pubblici. Commentario al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) con i nuovi orientamenti giurisprudenziali*, Milano, 2024, pp. 156 e ss.

della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento".

Dunque, la norma si riferiva esclusivamente ad **appalti di beni e servizi sopra soglia**.

Nel corso degli anni è diventato però sempre più evidente che la fase di affidamento ed esecuzione del contratto non possa prescindere da una attenta ed adeguata programmazione, alla quale il Legislatore con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aveva già dedicato, in modo condivisibile, maggiore attenzione all'art. 21.

Ma è con il **nuovo codice di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**, che vengono stabiliti i requisiti fondamentali che la programmazione degli appalti pubblici, deve rispettare, volti a garantire che essa sia **coerente con le strategie e le risorse dell'ente pubblico** (4).

È bene preliminarmente precisare che gli interventi di "snellimento" delle disposizioni relative alla programmazione degli appalti rispetto al previgente testo dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016 non introducono sostanziali novità, se non qualche lieve modifica di cui la più rilevante è costituita dall'aumento delle soglie di valore a partire dalle quali diventa obbligatorio pianificare un progetto o effettuare l'acquisto di beni e servizi.

La programmazione degli appalti con il nuovo codice ai sensi dell'art. 37 (5) si basa su modelli innovativi di gestione degli acquisti finalizzati a razionalizzare la spesa pubblica ed a semplificare e ad accelerare i processi di *procurement* pubblico (6).

Le principali novità introdotte si riassumono di seguito:

- la programmazione dei lavori e delle opere, comprese le complesse realizzate attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa obbligatoria quando l'importo stimato raggiunge o supera i 150.000 euro (il limite prima era fissato a 100.000 euro);
- la programmazione degli acquisti di beni e dei servizi diventa obbligatoria quando il valore stimato raggiunge o supera i 140.000 euro (il limite prima era fissato a 40.000 euro).

È comunque **facoltà delle stazioni appaltanti di includere nei programmi interventi o acquisti di importo inferiore a 150 mila euro per lavori e a 140 mila euro per servizi e forniture** (7).

(4) Così R. GAROFOLI-G. FERRARI, *Manuale dei contratti pubblici alla luce del nuovo Codice D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*, Molfetta, 2023.

(5) L'attuale art. 37 del codice conserva la precisazione fondamentale, introdotta dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, per cui gli atti di programmazione devono essere approvati "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"; si tratta di quella necessaria connessione fra la disciplina della programmazione dei contratti pubblici e quella in materia di contabilità pubblica e bilanci.

(6) G. GIOVANNINI, *Programmazione e progettazione dei lavori*, in *L'appalto di opere pubbliche*, diretto da CIANFLONE-GIOVANNINI-LOPILATO, I, Milano 2018.

(7) C. CRESTA, *Livelli della progettazione*, in M.A. SANDULLI-R. DE NICOLIS (a cura di), *Trattato sui contratti pubblici*, I, Milano, 2019, pp. 1220 e ss.

2. LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLE STAZIONI APPALTANTI

La programmazione dei lavori e degli acquisti è considerata funzionale al perseguimento degli obiettivi di soddisfacimento del bisogno pubblico nel rispetto dei limiti contabili della finanza pubblica (8).

Il codice ha ridisegnato le competenze e la figura del RUP nell'ambito della programmazione, che non è più responsabile del procedimento bensì responsabile "di progetto" (o di "intervento") ovvero "organo" designato alla realizzazione di un "progetto" o dell'"intervento". Invero, il RUP dovrà essere nominato nel primo atto relativo all'intervento o all'attività di programmazione (art. 15, comma 1 del codice).

La stazione appaltante (i.e. il RUP) nella programmazione dell'indizione della procedura di appalto di lavori, forniture e servizi è tenuta a valutare preventivamente nel rispetto dei principi informatori dell'azione amministrativa: le emergenze e le necessità di approvvigionamento; la spese da impegnare; i tempi dell'esecuzione dei lavori; i tempi di svolgimento delle gare pubbliche; le modalità dell'esecuzione dei lavori.

Tutte le condizioni sopra elencate sono determinanti per una corretta programmazione e per la redazione della determina di indizione della gara che segna la conclusione della programmazione e della progettazione (9).

La disciplina della programmazione degli affidamenti dei contratti pubblici è contenuta nel **Libro I, Titolo I Parte III** del nuovo codice contratti (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

In questa Parte, oltre alla programmazione, sono **disciplinate anche la localizzazione e l'approvazione del progetto delle opere e la programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale**, che rappresenta (quest'ultima) una modalità di programmazione ritenuta speciale in quanto disciplina le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione che si ritengono prioritarie per l'interesse nazionale, sia dal punto di vista logistico, sia economico.

Infine, sempre nella Parte III è disciplinato **il dibattito pubblico** che, pur non essendo obbligatorio per gli appalti sotto soglia, può rappresentare un utile strumento di confronto pubblico tra l'amministrazione e i cittadini; *a fortiori*, quando l'intervento ha un impatto sociale, ambientale, culturale che necessita di un consenso ampio e civico (10).

(8) S. USAI, *Nuovo codice appalti: è obbligatoria la programmazione degli acquisti di beni e servizi*, in www.appaltiecontratti.it, 24 marzo 2016.

(9) La determina a contrarre segna l'avvio della procedura di affidamento (TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 26 maggio 2014, n. 485; TAR Trentino-Alto Adige, sez. I, 16 febbraio 2017 n. 53; TAR Veneto, sez. III, 17 luglio 2017, n. 680).

(10) Cfr. Linee Guida sul dibattito pubblico del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 15 giugno 2021. Il dibattito pubblico è stato, introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 22 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si pone nella fase programmatica di programmazione, come quindi prima di quella relativa

Rispetto al previgente codice dei contratti pubblici, l'attuale prevede una **programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi**, che nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aveva cadenza biennale. Tale scelta è stata effettuata al fine di **allineare l'orizzonte temporale della programmazione degli acquisti di beni e servizi a quella dei lavori nonché agli atti di programmazione economico-finanziaria** (il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione).

Infatti, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il **programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici**, nonché i relativi aggiornamenti annuali e i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (allegato 1.5 parte integrante dello stesso), nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio e, per gli enti locali secondo le norme di programmazione economico-finanziaria e i principi contabili come previsto dall'art. 37 del suddetto nuovo codice (in particolare, in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 228 e al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Nell'ambito dell'adozione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, si chiarisce, dunque, che le stazioni appaltanti devono tenere conto dei documenti programmatori. Sul punto, la disposizione contenuta all'art. 37, comma 1, lett. a), è chiara: *"I programmi [triennali] sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili"*.

Il Governo ha poi adottato il **D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** (c.d. correttivo) che ha apportato correzioni e integrazioni al D.Lgs. 36/2023, in attuazione delle delega di cui all'art. 1, comma 4, della L. 78/2022.

Segnatamente, in materia di progettazione e programmazione **le modifiche introdotte dal Correttivo hanno riguardato:**

- **l'art. 38 e all'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023**, in materia di programmazione dei lavori e dei servizi (artt. 8 e 67 del correttivo);
- hanno **modificato l'art. 41 e gli allegati I.7, I.8, I.10 e I.13** del D.Lgs. 36/2023 in materia di progettazione dell'opera pubblica (artt. 9, 68, 69, 71 e 73 del correttivo);
- **l'art. 43 e all'allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023 in materia di digitalizzazione della progettazione** (artt. 10 e 70 del correttivo);
- **l'art. 44 del D.Lgs. 36/2023, in materia di appalto integrato** (art. 11 del correttivo).

Con tale **allineamento degli strumenti di programmazione contenuto nella riforma**, per le Amministrazioni pubbliche sussiste non solo in termini di funzioni amministrative ma anche sotto l'aspetto di nuove responsabilità nel

alla progettazione, «uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto».

programmare gli investimenti sul territorio, la concreta opportunità di un utilizzo degli appalti pubblici quale strumento strategico per l'attuazione degli investimenti pubblici (siano essi opere pubbliche che servizi e forniture) (11).

Per questo diventano indispensabili azioni capaci di promuovere una più attenta e trasparente selezione delle opzioni di investimento al fine di evitare la dispersione delle scarse risorse pubbliche e di individuare, preventivamente gli ostacoli che potrebbero ritardare, impedire o stravolgere gli interventi selezionati comprese le necessarie coperture finanziarie rischiando di non rispettare i principi sottesi al nuovo codice, primo fra tutti quello di risultato.

Questo, ovviamente, richiede (innanzitutto) un deciso **cambiamento culturale di approccio e di prassi all'interno delle pubbliche amministrazioni**, che devono essere in grado di individuare le principali scelte su cui puntare per garantire un utilizzo efficiente delle risorse e sostenibilità ed efficacia dell'investimento in un'ottica di medio e lungo periodo per una migliore riuscita del processo di sviluppo di valorizzazione del sistema su cui si opera. E ciò con una cauta calibratura delle diverse esigenze che devono essere armonizzate rispetto alle finalità tradizionalmente proprie degli appalti pubblici.

Diventa *indispensabile*, cioè, **per gli attori pubblici reperire ed elaborare informazioni** per riuscire ad esplicitare e ad esprimere appieno il ruolo strategico che essi, quotidianamente, sono chiamati a svolgere, cioè quello di programmare, governare, promuovere e soprattutto valorizzare, con un coerente impiego delle risorse disponibili, il processo di sviluppo del territorio (12).

In particolare, partendo dalle istanze collettive inevase, cioè dai bisogni che il territorio richiede, si giunge alla **definizione della priorità dei progetti di investimento da realizzare per sostenere il tessuto sociale ed economico ed alla corretta trasformazione delle stesse in azioni/progetti realizzabili e finanziabili**.

La programmazione rappresenta l'atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti che gli organi di governo intendono conseguire, nonché lo strumento di razionalizzazione della spesa pubblica, la quale presuppone la ricognizione delle risorse finanziarie (13).

Pertanto, sulla base di una corretta analisi è possibile per le pubbliche amministrazioni migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio.

(11) Sulla natura del consorzio di società cooperative di produzione e lavoro, v. Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6632 ai sensi del quale: *"I consorzi in questione, in base all'art. 4 della citata legge, sono soggetti giuridici a sé stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte. I detti consorzi, pertanto, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell'ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè suoi inter-na corporis. Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Cons. Stato, Ad. Plen., 20 maggio 2013, n. 14; sez. V, 17 luglio 2017, n. 3505)"*.

(12) Sul punto, G. GALLONE, *La digitalizzazione del ciclo di vita del contratto pubblico* in L. CARBONE, F. CARINGELLA, G. ROVELLI (a cura di), *Manuale dei Contratti Pubblici*, Roma, 2025, pp. 81 e ss.

(13) TAR Campania, Salerno, sez. II, 15 settembre 2006, n. 1405.

Del resto, la stessa normativa economica-finanziaria subordina il ciclo di programmazione e progettazione delle opere pubbliche ad un processo di valutazione *ex ante* ed *ex post* al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere e servizi pubblici e di pubblica utilità.

Quest'ultima previsione si rende opportuna per garantire che già nella fase programmatoria gli affidamenti che la stazione appaltante reputa necessari per il soddisfacimento dei propri fabbisogni, e che intende mettere a gara, abbiano le necessarie coperture economiche.

Tale principio, infatti, trae origine dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", in particolare nell'Allegato 4/1 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) il quale, al fine di tenere in debito conto lo stretto collegamento che deve esistere tra programmazione gestionale (acquisti, lavori) e programmazione contabile, individua, attraverso una corretta attività di programmazione nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e nella verifica della possibile evoluzione della gestione dell'ente, i due fondamentali presupposti per assicurare che la programmazione dei lavori e degli acquisti sia funzionale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

In tal senso **la norma contenuta all'art. 37, comma 1, alla lett. b)**, prevede che la stazione appaltante debba approvare anche l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile (14).

Il programma è dunque adottato in coerenza con il bilancio e non congiuntamente come previsto dalla precedente normativa, ciò consente di adottare effettivamente il programma solo una volta che siano note le risorse disponibili. L'effettività e la coerenza con il bilancio si riscontra anche nella previsione contenuta all'art. 37, comma 1, alla lett. b), che dispone l'obbligo per le stazioni appaltanti di approvare l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici indicando i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali devono essere riportati anche i mezzi finanziari stanziati sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato.

L'elaborazione dell'elenco annuale riguarda solo i lavori e le opere pubbliche, mentre non è necessaria per gli appalti di forniture e servizi.

Per una finalità di semplificazione, l'obbligo di inserimento nel programma triennale dei lavori è previsto solo per gli interventi di importo **pari o supe-**

(14) B. GILIBERTI, *Commento all'art. 67 del D.Lgs. 36/2023*, in *Codice dei contratti pubblici commentato*, a cura di L.R. PERFETTI, Vicenza, 2023.